

DLT 09/02/1948 n.219

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO (PERSONALE)

Decreto legislativo 9 febbraio 1948, n. 219 (in Gazz. Uff., 8 aprile, n. 83). -- Proroga di provvedimenti a favore degli ufficiali giudiziari.

Preambolo

Il Presidente della Repubblica:

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo Luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze;

Promulga

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 28 gennaio 1948:

Articolo 1

Le disposizioni contenute nell'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1945, n. 699, concernenti l'aumento delle percentuali spettanti agli ufficiali giudiziari sui crediti recuperati dallo Stato e la soppressione della tassa erariale del 10% sulle percentuali medesime, continuano ad avere effetto fino al 1° luglio 1948.

Articolo 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» della Repubblica italiana.